



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA:

TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOVETTURE

NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS

NOLEGGIO CON CONDUCENTE AMBULANZE

APPROVATO ED ALLEGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 3/11/2020

INDICE

PARTE PRIMA TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOVETTURE

CAPO I DISPOSIZIONI E CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO

- Art. 1 - Disciplina dei Servizi
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 - Validità delle Licenze e delle Autorizzazioni
- Art. 5 - Cumulo dei Titoli
- Art. 6 - Condizioni e Forme Giuridiche di Esercizio
- Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del Trasporto di Linea e uso collettivo dei taxi.
- Art. 8 - Licenze Temporanee
- Art. 9 - Ambiti Operativi Territoriali
- Art. 10 - Requisiti per il Rilascio delle Licenze e delle Autorizzazioni
- Art. 11 - Impedimenti soggettivi per il Rilascio delle Licenze e delle Autorizzazioni
- Art. 12 - Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione
- Art. 13 - Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 14 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 15 - Collaboratore familiare e sostituzione alla guida
- Art. 16- Obblighi dei conducenti
- Art. 17 - Diritti dei conducenti
- Art. 18 - Divieti per i conducenti
- Art. 19 - Responsabilità del titolare

CAPO II DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI E BANDO DI CONCORSO

- Art. 20 - Determinazione degli organici delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di N.C.C.
- Art. 21 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 22 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 23 - Presentazione delle domande
- Art. 24 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 25 - Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali
- Art. 26 - Criteri di Valutazione e Materie delle prove d'esame
- Art. 27 - Sostituzione di licenza
- Art. 28 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 29 - Inizio del servizio

CAPO III CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE

- Art. 30 - Caratteristiche dei veicoli - Tassametro per il servizio di taxi
- Art. 31 - Sostituzione dei veicoli
- Art. 32 - Controllo dei veicoli
- Art. 33 - Pubblicità sui taxi
- Art. 34 - Interruzione del trasporto
- Art. 35 - Servizio di radio telefono

CAPO IV MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- Art. 36 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio
- Art. 37 - Trasporto delle persone portatrici di handicap
- Art. 38 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività
- Art. 39 - Tariffe

CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 40 - Vigilanza
- Art. 41 - Reclami ed esposti
- Art. 42 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza
- Art. 43 - Sanzioni amministrative

PARTE II
NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOBUS

- Art. 44 - Disciplina del servizio
- Art. 45 - Definizioni e classificazioni
- Art. 46 - Accesso al mercato
- Art. 47 - Disciplina transitoria
- Art. 48 - Disposizioni concernenti i conducenti
- Art. 49 - Documento fiscale
- Art. 50 - Contingente numerico
- Art. 51 - Requisiti di onorabilità
- Art. 52 - Capacità finanziaria
- Art. 53 - Requisito dell'idoneità professionale
- Art. 54 - Proseguimento provvisorio dell'attività
- Art. 55 - Perdita dell'onorabilità
- Art. 56 - Perdita della capacità finanziaria
- Art. 57 - Perdita dell'idoneità professionale
- Art. 58 - Verifiche ed adeguamenti
- Art. 59 - Sanzioni

PARTE III
NOLEGGIO CON CONDUCENTE AMBULANZE

- Art. 60 - Disciplina del servizio
- Art. 61 - Definizioni e classificazioni
- Art. 62 - Avvio dell'attività
- Art. 63 - Sostituzione di veicolo

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 - Norma di rinvio
- Art. 65 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA
TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE AUTOVETTURE

CAPO I
DISPOSIZIONI E CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO

Art. 1 - Disciplina dei Servizi

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante Servizi Pubblici non di linea: Servizi di Taxi svolto con veicoli di categoria M1 in seguito denominati autovetture, Servizi di Noleggio con Conducente volto con veicoli di categoria M1 in seguito denominati autovetture (N.C.C.). L'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avviene nel rispetto del presente Regolamento della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993 e della restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati.

2. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 - Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal Servizio di **Taxi** e dal Servizio di **Noleggio con Conducente (N.C.C.)** effettuati con autovettura e consistono nel trasporto individuale di persone sedute, o di gruppi di persone non superiore ad otto (escluso il conducente) e svolgono una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Relativamente al Servizio di Taxi restano fermi i diritti acquisiti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. Lo stazionamento dei veicoli Servizio Taxi avviene nelle aree appositamente individuate dal Comune. Il prelevamento dell'utente, oppure l'inizio del Servizio, avvengono con accensione del tassametro all'interno del territorio comunale, nell'ambito del quale la prestazione del Servizio è obbligatoria.

3. Il Servizio di N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio del Servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale o di altro comune della città metropolitana di Roma, per le quali l'interessato ha dato specifica comunicazione ai comuni interessati per territorio.

4. Il Servizio di noleggio con conducente può essere, altresì, compiuto con motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

4bis. Il servizio di taxi può essere, altresì, compiuto con motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale

5. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi con gli stessi servizi di linea.

6. Per i collegamenti integrativi con i Servizi di Linea si intendono quei Servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di Noleggio con Conducente e di licenza di Taxi.

Art. 3 - Titolo per l'esercizio dei Servizi

1. L'esercizio del Servizio Taxi a mezzo di autovettura è subordinato al rilascio di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza), il Servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione), entrambe rilasciate a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla camera di commercio di ROMA.

2. Le modalità ed i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio taxi e del servizio di N.C.C. a seguito di trasferimento o a seguito di rinuncia senza trasferimento, revoca, decadenza di licenza o autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 4 - Validità delle Licenze e delle Autorizzazioni.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate **senza limitazione temporale**.

2. I titolari di licenze ed autorizzazioni sono sottoposti obbligatoriamente alla presentazione annuale del Certificato Medico di "Idoneità alla Mansione" (Decreto Legislativo 81/2008 – D.M. 12 Luglio 2007).

3. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare anche solamente di uno dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 5 - Cumulo dei Titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio.

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21.

2. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un

sostituito. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un dipendente.

3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire la licenza o la autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi a condizione che il conferente abbia mantenuto l'iscrizione al registro delle imprese.

4. Ai sensi dell'art. 7 c. 3 della Legge 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;

b) copia della delibera relativa alla volontà di accettare il conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;

c) copia della iscrizione a ruolo della provincia di ROMA di cui all'art. 6 della Legge 21/92 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, aggiunge apposita annotazione sulla licenza o autorizzazione. Tale annotazione è ritenuta operativa fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 21/92.

7. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea e uso collettivo del taxi.

1. I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Responsabile del competente settore comunale, qualora il titolare di licenza o di autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione, stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti. Nel caso di attivazione di servizi taxi a carattere collettivo, gli stessi verranno disciplinati dall'Amministrazione Comunale con apposita regolamentazione.

Art. 8 - Licenze e autorizzazioni temporanee.

1. Per fronteggiare imprevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per particolari eventi straordinari, l'Amministrazione comunale rilascia ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della Legge n. 21 del 1992, con preferenza ai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e c), licenze ed autorizzazioni temporanee, ai sensi dell'art. 6, comma 1 punti c) e d) del DL 223/2006 convertito con la della legge 4 agosto 2006 n. 248, in numero proporzionato alle esigenze previste.

2. Le autorizzazioni temporanee, denominate "T" e numerate progressivamente, non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali ed hanno una durata limitata nel tempo che viene stabilita sulla base delle esigenze che ne determinano il rilascio.

3. L'autorizzazione temporanea consente l'immatricolazione di una sola autovettura la quale deve avere le

caratteristiche stabilite all'art. 30 del presente regolamento ed essere dotata di contrassegni di riconoscibilità di tipo e colore diverso rispetto alle normali autovetture taxi.

4. Le autovetture immatricolate con autorizzazione temporanea sono condotte da coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano stipulato con il titolare della licenza o autorizzazione un rapporto di lavoro o collaborazione da esibirsi a richiesta degli agenti accertatori.

Art. 9 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio è effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione verso qualunque destinazione.

3. La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio comunale è facoltativa.

4. Per il servizio taxi è consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione.

5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede o la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni (anche al di fuori della Provincia).

In deroga a quanto previsto, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno del territorio provinciale.

Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui sopra, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Art. 10 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Roma. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. n. 21/1992).

b) proprietà o possesso in leasing del veicolo oggetto dell'esercizio dell'attività.

c) non aver trasferito una licenza o autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;

d) non essere titolari di licenza Taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall'art. 8 della L. n. 21/1991

2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, dimostrando tale disponibilità mediante l'indicazione o allegando specifico titolo. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

3. La disponibilità di ulteriori rimesse è circoscritta al territorio della stessa provincia o area metropolitana a cui appartiene il Comune che ha rilasciato il titolo, e deve essere comunicata anche al Comune nel cui territorio è situata la rimessa.

4. Potrà essere rilasciata una licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. ai conducenti o ai loro eredi cui sia stato revocato il titolo a seguito dell'emanazione delle leggi razziali del 1935, purché in possesso dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo. Nel caso di conferimento ad un erede, oltre ai suddetti requisiti, sarà necessaria la produzione della rinuncia scritta da parte di tutti gli altri eredi, a meno che esista una specifica disposizione testamentaria. Gli eredi potranno anche designare una terza persona per il conferimento purché in possesso dei requisiti. La revoca della licenza dovrà essere supportata dalla produzione di idonea documentazione alla quale dovrà essere allegata dichiarazione giurata del richiedente. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

Art. 11 – Impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) l'aver trasferito altra licenza od autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito del territorio nazionale.

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

f) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

g) lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), e) ed acquisisce la documentazione o dichiarazione relativa a quelle previste dal comma 1 lettere d), f) e g) dall'interessato, il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 445/2000.

Art. 12– Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione.

1. Il titolare di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. di cui alla L. n. 21/1992, ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché di effettuare tutti i controlli ivi previsti.

2. Colui che assume la funzione di datore di lavoro, deve effettuare per tutti coloro che prestano servizio come conducenti di licenze ed autorizzazione, sia quali dipendenti, sia quali soci di cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente, tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge n. 81/2008. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla attuale legislazione in materia di sicurezza i Presidenti di cooperativa, i titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono di sostituzione alla guida debbono procedere a:

a) Nominare il medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

b) Far effettuare i corsi di primo soccorso;

c) Far effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;

d) Assicurarsi che tutti i dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico effettuino i controlli sanitari preventivi previsti per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell'assenza di alcolismo o tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida. Tutti i soggetti giuridici previsti dall'art. 7 della legge n. 21/1992 che si avvalgono di dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adibite al servizio di Trasporto Pubblico non di linea dovranno consegnare al Comune di Ladispoli entro il 31 dicembre di ogni anno la seguente documentazione:

– certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze alcoliche o stupefacenti;

– attestazione dell'RSPP dell'effettuazione dei corsi annuali sull'aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro.

3. Per le singole imprese artigiane previste dalla legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga di sostituti alla guida, sarà sufficiente dimostrare di essere iscritti come impresa artigiana alla Camera di Commercio, di aver effettuato il corso di primo soccorso e presentare la certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti specificatamente dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

4. E' facoltà del Comune di Ladispoli, una volta ricevute le certificazioni d'obbligo, verificarne l'emissione presso l'organo certificante. Qualora l'interessato, benché diffidato, non produca la documentazione entro i successivi sei mesi dalla scadenza del 31 dicembre, procederà alla sospensione del titolo della licenza o dell'autorizzazione.

5. I titolari di licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C., o coloro che sono adibiti alla guida hanno l'obbligo di portare in autovettura l'attestazione dell'avvenuta presentazione della documentazione suddetta.

Art. 13 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda ed il loro trasferimento è disposto dal Comune su comunicazione del titolare, a persona da questi designata, che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che inoltri apposita domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione o alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della licenza dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzativo.
5. Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dalla legge n. 21 del 1992 e alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate al successivo art. 30.

Art. 14 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare al Comune il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.
2. In caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro due anni dal decesso.
3. Nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei due anni, il titolo autorizzatorio è revocato.

Art. 15 - Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio comunale competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;

- c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
- 3.** L'Ufficio comunale competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza.
- 4.** La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza.
- 5.** Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza.
- 6.** I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere sostituiti alla guida del taxi per l'intero o parziale turno di lavoro da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 della Provincia di ROMA ed in possesso dei requisiti prescritti, fermo restando quanto previsto all'art. 6, lettera a) della legge 4 agosto 2006 n. 248.
- 7.** Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22, comma 5 del presente regolamento.
- 8.** Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 21/92.
- 9.** Il titolare della licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, trasmette all'ufficio comunale competente apposita comunicazione indicante:
- la durata della sostituzione,
 - il nominativo del sostituto, accompagnata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445 del 1998 concernente il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
- 10.** La sostituzione viene annotata sulla licenza da parte dell'ufficio comunale competente.
- 11.** La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

Art. 16 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- a)** mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b)** applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c)** tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d)** presentare il veicolo al Comando di Polizia Locale quando richiesto per eventuali verifiche;
 - e)** avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - f)** consegnare all'Ufficio di Polizia Locale, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g)** seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - h)** caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima

individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;

i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;

l) comunicare all'ufficio comunale competente, sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 15 giorni;

m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;

n) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzativo.

2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:

a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;

b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

3. Oltre agli obblighi di cui al comma 1, l' esercente il servizio di taxi ha l'obbligo:

a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;

b) di avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;

c) di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;

d) di rispettare le tariffe fissate con delibera di Giunta e di tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;

e) di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;

f) di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;

g) di rispondere alle chiamate anche se occupati ed evaderle una per volta;

h) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;

i) di chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

l) di tenere esposto all'interno del veicolo uno schema riassuntivo degli obblighi e diritti del conducente, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;

m) di non aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;

Art. 17 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di taxi o di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa

comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;

- b)** rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c)** rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d)** rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e)** rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
- f)** rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- g)** rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- h)** esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2. In particolare il conducente del servizio taxi ha diritto di:

- a)** rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- b)** rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c)** esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- d)** rifiutare l'intera corsa che comporti, presumibilmente, l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
- e)** rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti portatori di handicap o che per qualsiasi ragione presentino difficoltà di deambulazione.

Art. 18 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a)** fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b)** fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c)** usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- d)** chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- e)** togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f)** applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g)** esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h)** trasportare i propri animali;
- i)** consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- j)** esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
- k)** deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- l)** esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m)** trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

2. In particolare agli esercenti il servizio di taxi è vietato:

- a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
- b) accettare prenotazioni multiple;
- c) sollecitare l' utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
- d) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
- e) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente;
- f) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per l' attività non inerente il servizio;
- g) far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;
- h) caricare l' utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- i) utilizzare apparecchiature telefoniche private (portatili e non) per ricevere prenotazioni del servizio.

Art. 19 - Responsabilità del titolare

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO II

DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI E BANDO DI CONCORSO

Art. 20 - Determinazione degli organici delle licenze di taxi, delle autorizzazioni di N.C.C

La Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della L.R. Lazio n. 7 del 14 febbraio 2005 (pubblicata nel BURL n. 5 del 19 febbraio 2005) che ha apportato sostanziali modifiche alla L. R. Lazio n. 58 del 1993 e secondo quanto ora previsto dal testo dell'art. 13 bis, è chiamata a determinare i criteri cui i comuni dovranno attenersi per calcolare il fabbisogno locale del servizio taxi e di noleggio con conducente e per stabilire – nei regolamenti di cui all'art. 14 della L. R. Lazio 58 del 1993 – il numero dei veicoli necessari per l'espletamento dei servizi stessi.

In osservanza dell'art. 18 della L. R. Lazio n. 7 del 2005, relativamente all'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura, sono sospese le procedure per nuovi bandi sino alla avvenuta determinazione dei criteri di cui al citato art. 13 bis della L. R. Lazio n. 58 del 1993.

Il numero di licenze taxi e il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente dipende principalmente dai fattori popolazione e superficie territoriale tuttavia la formula finale consentirà di valorizzare anche altri fattori correttivi che sono di seguito elencati:

- spostamenti totali effettuati sia con mezzi privati che pubblici;
- numero di linee di trasporto pubblico urbano presente nel comune;
- movimenti di passeggeri nel porto o aeroporto;
- numero di posti letto nelle case di cura/ospedali;
- presenza di stazioni ferroviarie per tipologia;
- flussi turistici.

Art. 21 – Sostituzione di licenza

1. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 22 - Concorso per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi possono essere rilasciate a titolo gratuito o a titolo oneroso. In caso di titolo oneroso, ai sensi dell'art. 6, comma b) della legge 4 agosto 2006 n. 248, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 (ottanta) per cento tra i titolari di licenza di taxi del comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri;

2. Il concorso deve essere indetto qualora:

a) il Comune di Ladispoli verifichi che la dotazione organica del servizio non sia da ritenere idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato alle esigenze dell'utenza;

b) si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

5. La graduatoria di cui al successivo art. 25, comma 3, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare la graduatoria qualora si proceda a un ampliamento della pianta organica.

Art. 23 - Contenuti del Bando di Concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:

a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;

b) l'importo della licenza, in caso di pubblico concorso per l'assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso;

c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;

d) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame di cui al successivo art. 27;

e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 24 pena esclusione della stessa;

f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 24 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione compilate e sottoscritte devono essere presentate secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare, oltre ai dati anagrafici, con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, fornendo all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli:
 - a) il titolo di studio conseguito;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e dall'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento ovvero di aver assolto all'obbligo dell'istruzione scolastica;
 - c) l'idoneità fisica all'impiego debitamente certificata secondo le norme previste in materia;
 - d) l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzativo;
 - e) la disponibilità del veicolo o natante o l'impegno ad acquistare ed entro tale termine ottenere l'immatricolazione di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;
 - f) il possesso della patente di guida;
 - g) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
 - h) il possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.11;
 - i) l'impegno a indicare, entro il medesimo termine di cui alla lettera e) il luogo deputato alla rimessa del veicolo, posto nel territorio comunale, e la documentazione necessaria all'utilizzo di tale luogo.

Art. 25 - Commissione di Concorso per l'assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso, composta dal Dirigente Comunale responsabile dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea con funzioni di presidente, da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale e da un dipendente dell'Amministrazione Comunale con funzioni di segreteria. Può partecipare, qualora se ne ravvisi la necessità, altresì un rappresentante della categoria per la quale è bandito il concorso in qualità di uditor senza funzioni di valutazione eventualmente nominato dal comune su proposta delle associazioni di categoria presenti nel Comune di Ladispoli. Per la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da esperti in lingue straniere.
2. La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
3. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza in caso di parità di punteggio, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Art. 26 - Attività della Commissione di Concorso e criteri preferenziali

1. La Commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande inoltrate per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dal bando, provvede all'espletamento delle prove concorsuali e a formulare la graduatoria di merito distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio con conducente. Ai fini della graduatoria sono considerati valutabili i seguenti titoli:
 - a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di

almeno sei mesi, oppure, avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo

b) in subordine, avere svolto l'attività di conduzione alla guida per analogo periodo in imprese di trasporto operanti in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea. Nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo continuativo più lungo;

c) conoscenza di lingue straniere;

d) il titolo di studio;

e) l'età dell'aspirante, privilegiando la minore età del candidato;

f) non essere in possesso di alcuna autorizzazione;

g) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con disabilità motorie;

h) l'impiego di autovetture che utilizzano combustibili a ridotto impatto ambientale (Gpl, Metano, Elettriche o ibride);

La graduatoria formulata dalla commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune ed ha validità tre anni a decorrere dalla data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 27 - Criteri di Valutazione e Materie delle prove d'esame

1. La valutazione della prova d'esame è espressa in trentesimi.

2. Non è ammesso nella graduatoria di merito chi non abbia conseguito, per ogni prova, un punteggio minimo individuato dal bando di concorso.

3. Le materie d'esame, indicate nel bando di concorso, dovranno contemplare almeno le seguenti materie d'esame:

a) conoscenza delle norme vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;

b) conoscenza del presente regolamento;

c) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;

d) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;

e) elementi di diritto tributario e di diritto civile con particolare riferimento al contratto di trasporto, la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

f) conoscenza pratica di una lingua o più lingue straniere a scelta tra quelle indicate nel bando.

Art. 28 - Rilascio delle Licenze e delle Autorizzazioni

1. Il Dirigente Responsabile entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 30, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione o degli estremi identificativi comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati di cui all'art. 10.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a

60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione che passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni.

Art. 29 - Inizio del Servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza del titolo autorizzativo. Detto termine può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, fino a un massimo di ulteriori tre mesi.

CAPO III CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE

Art. 30 - Caratteristiche dei veicoli - Tassametro per il servizio di taxi.

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:

a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;

b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;

c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;

d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;

e) essere muniti di motore omologato Euro 4 o successivi o di motore a basso impatto ambientale (metano, gas, elettrico) ; le autovetture adibite al servizio taxi o noleggio con conducente dovranno uniformarsi alla presente disposizione nei seguenti termini: entro due anni dall'esecutività del presente regolamento se munite di motore euro 2 o inferiori; entro quattro anni se munite di motore euro 3;

f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al **servizio di noleggio con conducente** devono portare una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

3. I veicoli adibiti al servizio di **taxi** devono altresì:

a) essere muniti di tassametro omologato, attraverso la cui sola lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;

b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";

c) avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni del D.M. 19/11/1992;

d) essere muniti di apposita targa riportante lo stemma comunale e la denominazione "COMUNE DI LADISPOLI - SERVIZIO PUBBLICO TAXI" nonché il numero della licenza.

4. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare per l'inserimento della relativa tariffa anche con parametri diversi sulla base di un'eventuale zonizzazione del territorio.
 - b) indicare l'esatto importo in Euro.
5. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
6. Il tassametro deve essere installato a norma di legge per consentire le opportune verifiche da parte degli organi competenti.
7. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 6.
8. Il tassametro deve altresì:
- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;
 - b) essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando però tempo all'utente di verificarne l'importo;
 - c) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
9. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
10. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente ed in ogni caso l'importo richiesto dovrà corrispondere al 70% circa della tariffa ufficiale. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale installare, a proprie spese, dispositivi di localizzazione dei veicoli, al fine di monitorare la conduzione del servizio.

Art. 31 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 30 e necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 32 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente art. 30.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.

Art. 33 - Pubblicità sui taxi

1. Gli operatori del servizio taxi, per far fronte alle spese di gestione, possono effettuare pubblicità per conto di privati e aziende sia locali che nazionali, sia esternamente che internamente alle autovetture, ferme le norme di legge sulla pubblicità veicolare.

2. Gli operatori del servizio taxi possono stipulare contratti pubblicitari singolarmente o collettivamente se riuniti in consorzi o cooperative.
3. La pubblicità deve rispettare le vigenti normative in materia e rispettare il decoro e la pubblica decenza.
4. E' fatto divieto agli operatori la propaganda politica sia internamente che esternamente.
5. E' vietato il volantinaggio.

Art. 34 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente dovrà pagare soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Art. 35 - Servizio di radio telefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono, o di nuova tecnologia comunicativa cui collegare i veicoli adibiti al servizio. Se attivato l'utilizzo del radiotelefono è obbligatorio per tutti i titolari di licenza.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Le spese saranno ripartite proporzionalmente tra i titolari di licenza taxi che utilizzano il servizio.

CAPO IX

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 36 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente presso le rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.
3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore, sentito il parere degli operatori del servizio.
4. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d' arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 37 - Trasporto delle persone portatrici di handicap

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, i servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.
2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
3. I titolari di licenza e di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 38 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attività - Turni ed orari del servizio di taxi

1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.
2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 48 ore successive dal suo inizio direttamente all'Ufficio comunale competente.
3. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentiti gli operatori del servizio. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato. La turnazione può riportare all'occorrenza anche l'abbinamento tra taxi ed area di sosta.
4. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi primo in ciascun posteggio, fino ad un massimo di sessanta minuti.
5. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
6. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 39 - Tariffe

1. Le tariffe massime del servizio di taxi, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello nazionale. Le tariffe sono ridotte nella misura del 20% qualora il servizio di trasporto venga reso a favore di una persona disabile che versi in situazione riconosciuta di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
2. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi eventualmente determinati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 20 aprile 1993.
3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.
4. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.
5. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota

indicata dal tassametro.

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 40 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 41 - Reclami ed esposti

Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Comando di Polizia Locale al fine di verificare la fondatezza o meno di quanto rappresentato e, se del caso, porre in essere gli opportuni provvedimenti indicati nell'articolo seguente.

Art. 42 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza

1. L'autorizzazione e la licenza è sospesa dal Responsabile del competente Ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento, per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:

- a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza;
- b) sia sostituito da altri nel servizio fuori dai casi previsti all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dal presente regolamento;
- c) non assicuri il servizio o lo interrompa senza giustificato motivo;
- d) sospenda l'attività, dandone comunicazione al Comune, per più di 90 giorni senza comprovata necessità precedentemente dichiarata e certificata..

3. L'autorizzazione e la licenza viene revocata dal responsabile del competente ufficio comunale, a seguito di apposito provvedimento, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempiente ricompreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempiente con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il responsabile del competente Ufficio Comunale si pronuncia in via definitiva entro i successivi 60 giorni con notifica all'interessato.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione o della licenza, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma precedente. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzativi devono essere riconsegnati al competente ufficio comunale. La decadenza e la revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. E' sempre disposta la decadenza del titolo abilitativo qualora l'intestatario, anche a seguito di conferimento, abbia provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese ovvero risulti cessato da tale

registro.

Art. 43 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non previste da disposizioni regionali o nazionali, ovvero non provveda il codice penale, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge 689/81 con il pagamento di un importo da effettuarsi entro 60 giorni di una cifra stabilita con apposita Ordinanza della Giunta Comunale.

PARTE SECONDA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS (VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI)

Art. 44 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
- b) dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;
- c) dal Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, attuativo del regolamento (CE) n. 1071/2009;
- d) dalla Circolare Regione Lazio prot. n. 55938 del 28/03/2008;
- e) dalla Legge 122/2010 di modifica all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
- f) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 45 - Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i., svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992 e ss.mm.ii.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 46 - Accesso al mercato

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte delle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori.
2. Il titolo abilitativo, di cui al comma 1, consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. Per l'avvio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, occorre presentare telematicamente la S.C.I.A. allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. L'attività potrà iniziare dalla data di presentazione della segnalazione.
3. Ai sensi del comma 3 del citato art. 19 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al presente comma, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Ente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. L'attività potrà essere esercitata in caso di chiusura della pratica con esito positivo. Pertanto il titolo autorizzativo necessario per l'immatricolazione è costituito dalla Scia e dalla relativa ricevuta telematica.
5. L'attività non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
6. Copia conforme del titolo abilitativo (S.C.I.A.) deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad esso.

Art. 47 - Disciplina transitoria

1. In via transitoria, fino all'emanazione da parte della Regione Lazio delle norme in materia, verrà consentita la messa in esercizio dei singoli veicoli nella disponibilità delle imprese, già autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 218/2003, mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. Gli esercizi di attività avviati prima che intervenga la normativa regionale in materia, conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale.

Art. 48 - Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari dei relativi titoli abilitativi
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 49 - Documento fiscale

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

Art. 50 - Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus.

Art. 51 - Requisiti di onorabilità

1. Per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli aventi capienza superiore a nove persone, autista compreso, con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità, previsto dall'art. 6 del Decreto del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:

- a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) , per ogni altro tipo di ente;
- b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare; d) dall'impresa, in quanto applicabile.

2. Con riferimento alla normativa nazionale, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.

Art. 52 - Capacità finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del 25/11/2011 prot. RD/291, fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1071/2009, l'impresa di trasporto è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno (esercizio) secondo una delle seguenti modalità:

a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;

b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1.

2. Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

Articolo 53 - Requisito dell'idoneità professionale

1. Per l'impresa che intende svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone –

autista compreso – con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 25/11/2011 prot. RD/291, al fine di dirigere l'attività di trasporto.

2. È ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale nei casi previsti dall'art. 8 del Decreto 25/11/2011 prot. RD/291.

Articolo 54 - Proseguimento provvisorio dell'attività

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività, ai sensi della vigente normativa, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, al Comune;

2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Comune ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti necessari. Decorso invano tale periodo si procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Articolo 55 - Perdita dell'onorabilità

1. Se il requisito di cui all'art. 51 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. In tal caso il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, venuto a conoscenza del fatto, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di onorabilità, l'efficacia del titolo abilitativo all'esercizio.

2. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di onorabilità, il Responsabile procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Articolo 56 - Perdita della capacità finanziaria

1. Le imprese di trasporto di cui all'art. 45 del presente regolamento, ovvero i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui all'art. 52, hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta al Comune, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.

2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, il Responsabile del Servizio SUAP può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, il Responsabile procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Articolo 57 - Perdita dell'idoneità professionale

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune.

2. Se, entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Articolo 58 - Verifiche ed adeguamenti

1. Il Comune verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità ed idoneità professionale. Relativamente alla verifica dell'idoneità finanziaria, resta fermo quanto disposto dall'art. 50.

Articolo 59 - Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n. 689.

PARTE TERZA SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Articolo 60 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

a) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

b) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

c) dal Decreto 01/09/2009, n. 137;

d) dalla Legge 122/2010 di modifica all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;

e) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 61 - Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i., svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 62 - Avvio dell'attività

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente, non essendo contingentata, è subordinata alla presentazione di una regolare segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.).

2. La S.C.I.A. di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.

3. La S.C.I.A. non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Copia conforme della S.C.I.A. deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.

5. Fino all'emanazione da parte della Regione delle norme in materia, le segnalazioni certificate di inizio attività potranno riguardare esclusivamente i singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 63 - Sostituzione di veicolo

1. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

a) guasto meccanico, furto o incendio;

b) caso fortuito o forza maggiore.

2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.